

ESTRATTO DEL VERBALE n. 1 del 15 GENNAIO 2025
ASTENSIONE DA TUTTE LE UDIENZE CIVILI E PENALI NELLE GIORNATE DEL 28, 29 E 30 GENNAIO 2025

OMISSIS

“La presidente informa di avere regolarmente e tempestivamente adempiuto a dare le preventive informazioni circa l’astensione dalle udienze civili e penali, come deliberata per le tre giornate del **28, 29 e 30 gennaio p.v.**, nel rispetto del codice di autoregolamentazione dell’astensione... Informa, altresì, i Consiglieri tutti di avere fissato una riunione con i Presidenti delle altre Associazioni Forensi e del CPO, al fine di raccogliere ogni utile suggerimento per le attività da svolgere nelle tre giornate, che non dovranno passare sotto silenzio, ma dare la più ampia diffusione delle ragioni dell’astensione, a tutela dei diritti dei cittadini.

Il Consiglio delibera di inoltrare una comunicazione a tutti gli iscritti, massimo entro lunedì 20 gennaio p.v., con indizione urgente di **Assemblea per il 27 gennaio 2025**, finalizzata a spiegare le ragioni dell’astensione ed a raccogliere eventuali altre istanze da parte dell’Avvocatura.

Il Consiglio delibera anche di invitare i Colleghi che intendano aderire all’astensione al rispetto dell’art. 60 del cod. deontologico forense, che testualmente prevede:

“L’avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare alle udienze e alle altre attività giudiziarie quando l’astensione sia proclamata dagli Organi forensi, ma deve attenersi alle disposizioni del codice di autoregolamentazione e alle norme vigenti. 2. L’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare con congruo anticipo gli altri difensori costituiti. 3. L’avvocato non può aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. 4. L’avvocato che aderisca all’astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività né può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali. 5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.”.

L.C.S.

Consigliere Segretario f.f.
F.to Avv. Ester Bernardo

Presidente
F.to Avv. Ornella Nucci

E’ copia conforme all’originale

Cosenza 17/01/2025

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Andrea Borsani


